



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO R I P O S T O

ORDINANZA N° 20/97

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Riposto:

- **Vista:** la propria ordinanza n° 19/97 del 07/07/1997 con la quale è stata vietata la sosta, l'ormeggio e la navigazione nello specchio acqueo del porticciolo di Torre Archirafi e considerato che non vi sono altre attività commerciali all'interno dello stesso e che pertanto non sussiste alcuna necessità di accedere con gli autoveicoli alla relativa banchina del predetto porticciolo;
- **Considerata:** la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;
- **Visti:** gli artt. 17, 18, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione

ORDINA

Art.1

E' vietato l'accesso alla banchina del porticciolo di Torre Archirafi a tutti i veicoli fatta eccezione di quelli appartenenti alle Forze di Polizia e di quelli espressamente autorizzati, in relazione a particolari esigenze, dall'Ufficio Circondariale marittimo di Riposto;

Art.2

I veicoli in genere autorizzati che circolano in tale banchina non devono superare il limite di velocità di 10 Km orari;

Art.3

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Riposto, 11/07/1997

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Giovanni GRAVINA

<i>Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993</i>
--